



M_DG.Tribunale di NAPOLI - Prot. 05/09/2025.0018871.1



Sent. n. 74/2024 pubbl. il 02/04/202.

Rep. n. 110/2024 del 02/04/202.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

V. Antonelli
Napoli
9/9/2024

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura n° 663-1/2023 di
accordo di ristrutturazione avente ad oggetto la proposta formulata da
Eboli Concetta;

IL PRESIDENTE REOGENTE DEL TRIBUNALE
dr. Gianpiero Scoppa

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista
nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte
istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza
di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

L'esposizione debitoria dell'istante, tenuto conto di quanto esposto nel
ricorso, nella relazione particolareggiata dell'OCC e nel verbale di
udienza integrativo della relazione è pari ad euro [redacted] e che il
debito è in gran parte quello nei confronti della banca ipotecaria che è
pari ad euro [redacted] e la restante parte è un debito nei confronti
dell'agenzia delle entrate.

Il piano prevede il pagamento in un arco temporale di 11 anni della
somma di euro

[redacted] dilazionata a mezzo pagamento mensile di euro [redacted]
che sarebbe garantita dai genitori della signora [redacted] proprietari di beni
immobili e dal [redacted] della sig.ra [redacted] (sig. [redacted]) il

quale ha fatto anche una polizza fideiussoria ed è titolare di reddito di circa [REDACTED]0 euro annui.

Le parti e l'OCC hanno inoltre evidenziato che nell'ambito della procedura esecutiva il bene immobile ipotecato è stato stimato per un valore di circa [REDACTED]00 euro e vi è stata una prima asta che è andata deserta, mentre una seconda asta che ancora non si è tenuta vede un valore ribassato a circa 150.000,00 euro.

Le parti rappresentano che il mutuo verrebbe a scadere nel 2038, quindi periodo successivo a quello previsto nel piano.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. [REDACTED]

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra-indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento.

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che a meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato (e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno).



La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con la legge n. 176/2020, che ne ha anticipato le corrispondenti norme che qui rilevano) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La *voluntas legis* è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode.

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che il ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento.

Il piano tiene conto delle effettive capacità reddituali del ricorrente.

Con riferimento al compenso dell'OCC approva quanto evidenziato nella relazione integrativa depositata omologando il piano per l'effetto anche sotto questo profilo.

Il gd dispone la sospensione ex art 70 ss CCII della procedura esecutiva in corso e



di ogni altro atto esecutivo nei confronti della sig.ra Eboli Concetta.

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Il gd dispone la sospensione ex art 70 ss CCII della procedura esecutiva in corso e di ogni altro atto esecutivo nei confronti dell'istante

Napoli, 02/04/2024

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

